

Si informano gli interessati che la proposta di accreditamento del XXX ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, approvata dal Consiglio di Dipartimento in data 13/05/2014 (come da verbale consultabile on line alla pagina <http://dipartimenti.unica.it/giurisprudenza/files/2014/07/verbale-7-13052014.pdf>) è tuttora oggetto di valutazione da parte dei competenti uffici del Miur. Qualora la suddetta proposta venisse approvata, a partire dal XXX ciclo, si intenderanno inapplicabili le disposizioni del 'Regolamento interno al Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche' (consultabile on line alla pagina <http://dipartimenti.unica.it/giurisprudenza/atti-amministrativi/regolamenti/>) incompatibili con la nuova proposta, con particolare riguardo alle disposizioni che presuppongono la suddivisione in *curricula*.

In particolare si richiama l'attenzione degli interessati sulla circostanza che risulterà inapplicabile il disposto dell'art. 13 nella parte in cui prevede che le tracce formulate dalla Commissione siano quattro, coerenti con i quattro curricula.

Dipartimento di Giurisprudenza
Regolamento interno al Dottorato di Ricerca in «Scienze Giuridiche»
Titolo I. Organizzazione

Art. 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Ateneo sui corsi di dottorato di ricerca¹ emanato con d.R. n. 946 del 5 luglio 2013, di seguito denominato «regolamento di Ateneo».

Art. 2. Il Collegio dei docenti è convocato dal Coordinatore mediante posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni. È sempre ammessa la riunione e deliberazione con strumenti telematici.

Art. 3. È istituito un Consiglio ristretto di dottorato, composto dai sedici docenti necessari ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di Ateneo e da altri quattro indicati dal Collegio dei docenti su proposta del Coordinatore.

Quest'ultimo designa un vicecoordinatore tra i componenti del Consiglio ristretto.

Salvo quanto previsto nell'art. 25, al Consiglio ristretto sono delegati tutti i compiti del Collegio dei docenti, escluse la valutazione periodica e finale dei dottorandi e la programmazione generale del corso. Il Consiglio ristretto è convocato dal Coordinatore mediante posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. È sempre ammessa la riunione e deliberazione con strumenti telematici.

Titolo II. Selezione ad evidenza pubblica per l'accesso al dottorato
Capo I. Disposizioni generali

Art. 4. La Commissione d'esame per l'accesso al dottorato è composta da quattro docenti la cui produzione scientifica sia pari o superiore ad almeno due delle mediane stabilite per l'ultima tornata ASN per le funzioni di professore associato (o, se risulti più favorevole, di professore ordinario) nel settore concorsuale di afferenza.

I docenti di cui al comma precedente sono designati dal Consiglio ristretto di dottorato a maggioranza semplice degli aventi diritto tra i componenti del Collegio dei docenti. Al fine di garantire il pluralismo culturale nella valutazione dei candidati, questi ultimi devono risultare:

- a) uno appartenente ai settori scientifico-disciplinari di area privatistica (IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/05, IUS/06);
- b) uno appartenente ai settori scientifico-disciplinari di area pubblicistica (IUS/08, IUS/10, IUS/12);
- c) uno appartenente ai settori scientifico-disciplinari di area penalistica (IUS/16 e IUS/17);

¹ «Per quanto non previsto dal presente Regolamento o dalla normativa vigente, ogni corso di dottorato può darsi un proprio Regolamento interno che deve essere approvato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento. In tale Regolamento può essere prevista la delega di alcuni dei compiti del Collegio a un organismo più ristretto, escluse la valutazione periodica e finale dei dottorandi e la programmazione generale del corso».

d) uno appartenente ai settori scientifico-disciplinari di area storico-filosofica (IUS/18 e IUS/19). Il quinto componente ha le funzioni di Presidente della Commissione ed è indicato dal Consiglio ristretto di dottorato tra i professori ordinari esterni all'Ateneo afferenti ad un settore scientificodisciplinare compreso nell'ambito del dottorato.

Art. 5. Alle prove di accesso al dottorato si applicano gli artt. 6, comma 5, 12, 13 e 14 del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487.

Art. 6. Tutte le comunicazioni della Commissione ai candidati, ove non siano rese in durante le prove, sono pubblicate sul sito *internet* del Dipartimento di Giurisprudenza.

Art. 7. Le prove d'accesso a posti ordinari con borsa e senza borsa consistono nella valutazione dei titoli, in una prova scritta ed in un colloquio.

Art. 8. Le prove d'accesso per i candidati laureati presso Università estere che concorrono per posti riservati con borsa o per posti soprannumerari con borsa propria o senza borsa, se previsti dal bando, consistono nella valutazione del *curriculum vitae*, delle eventuali lettere di presentazione ed in un colloquio.

Capo II. Criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum, della prova scritta e del colloquio

Art. 9. Ai sensi dell'art. 11, comma 7, del regolamento di Ateneo², per la valutazione dei titoli e delle prove le Commissioni si attengono a quanto previsto dalle seguenti disposizioni.

Art. 10. Le Commissioni possono valutare esclusivamente titoli strettamente e direttamente inerenti alla materia giuridica. I titoli non valutati s'intendono pertanto non strettamente né direttamente inerenti alla materia giuridica senza necessità di specifica ulteriore motivazione.

Sono valutabili in via esclusiva i titoli espressamente autocertificati dai candidati secondo le disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o comunque comprovati da certificazioni rilasciate dalle amministrazioni interessate. Non sono valutabili i titoli che risultino meramente indicati nel solo *curriculum vitae*.

Non è valutabile la tesi di laurea in quanto assorbita dalla valutazione del voto di laurea.

Art. 11. I criteri per la valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione del relativo punteggio, per i candidati a posti ordinari con borsa e senza borsa, sono indicati nell'allegato 1 al presente regolamento. I criteri per la valutazione del *curriculum vitae*, delle lettere di presentazione e del colloquio e la conseguente attribuzione del relativo punteggio per candidati laureati presso Università estere che concorrono per posti riservati con borsa o per posti soprannumerari con borsa propria o senza borsa, se previsti dal bando, sono indicati nell'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 12. Con riferimento alla prova scritta e/o al colloquio, i criteri di attribuzione del punteggio si articolano in criteri atti a valutare la preparazione e criteri atti a valutare l'attitudine alla ricerca scientifica dei candidati. Specificamente:

a. per valutare il livello della preparazione dei candidati, le Commissioni tengono conto essenzialmente della relativa adeguatezza ad un percorso di alta formazione in cui assume un ruolo preponderante la ricerca scientifica, assegnando specifico rilievo alla piena padronanza della dogmatica giuridica, all'indiscussa efficacia del linguaggio tecnico adoperato, correlata alla capacità di sintesi delle proprie idee, ed alla conoscenza critica dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali;

b. per valutare l'attitudine alla ricerca scientifica, le Commissioni tengono conto delle capacità critiche dei candidati, con specifico riferimento alla capacità di far fronte ad eventuali rilievi od obiezioni nonché, con particolare riferimento al progetto di ricerca da discutersi in sede di colloquio, dell'attitudine alla percezione della controversialità del diritto in termini disancorati da qualsiasi atteggiamento culturale assiomatico, idoneo a prospettare ricostruzioni teoriche

² «I criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum vitae, della prova scritta/progetto di ricerca e del colloquio o altra prova stabilita dal Collegio, se non specificamente indicati nel regolamento interno del dottorato, sono stabiliti dalla Commissione giudicatrice [...]».

anche alternative rispetto a quelle consolidate, non disgiunte dalla piena consapevolezza delle relative ricadute pratiche. Le competenze linguistiche devono essere adeguate al percorso formativo.

Capo III. Svolgimento delle prove

Art. 13. L'elaborato scritto consiste nello svolgimento di un tema, liberamente scelto dal candidato fra quattro tracce formulate dalla Commissione nell'imminenza della prova in modo coerente con i quattro *curricula* in cui è articolato il dottorato.

Gli elaborati devono essere consegnati in forma anonima alla Commissione nel termine da essa stabilito.

Le operazioni di valutazione degli elaborati avvengono in seduta riservata.

Ciascun commissario dispone di sei punti di merito secondo quanto indicato nell'allegato 1. La valutazione risulta dalla somma aritmetica dei punti assegnati da ciascun commissario ed è espressa in trentesimi. Essa è riportata a tutte lettere in calce all'elaborato, nonché siglata dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale della seduta deve essere riportata la votazione assegnata da ciascun commissario. In applicazione dell'art. 14, comma 6, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei candidati. A tal fine, terminate le operazioni di valutazione la Commissione comunica ai candidati, mediante il sito *internet* del Dipartimento, il giorno e l'ora in cui procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati ed al conseguente abbinamento ai relativi elaborati. Nella stessa pubblica seduta, il Segretario della Commissione rende altresì nota ai candidati la valutazione dei titoli presentati.

La seduta pubblica di cui al precedente comma deve svolgersi entro ventiquattro ore dalla conclusione delle operazioni di valutazione degli elaborati.

Art. 14. Per i candidati a posti ordinari con borsa e senza borsa, il colloquio non può omettere:

- a) la discussione dell'elaborato scritto;
- b) la discussione di un progetto di ricerca proposto dal candidato;
- c) la verifica della conoscenza, adeguata al percorso formativo, di una o più lingue dell'U.E. scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La valutazione del colloquio è espressa in decimi su proposta del Presidente della Commissione ed è deliberata a maggioranza.

Il Segretario della Commissione rende noti ai candidati i voti riportati al termine del colloquio e trasmette gli atti al responsabile del procedimento per la formazione e pubblicazione della graduatoria di merito.

Art. 15. Per i candidati laureati presso Università estere che concorrono per posti riservati con borsa o per posti soprannumerari con borsa propria o senza borsa, se previsti, il colloquio è orientato ad accertare sia la preparazione giuridica globale dei candidati, sia la loro attitudine alla ricerca scientifica, e pertanto non può omettere:

- a) una accurata e puntuale verifica della preparazione e dell'attitudine alla ricerca scientifica del candidato;
- b) la discussione di un progetto di ricerca proposto dal candidato;
- c) la verifica della conoscenza, adeguata al percorso formativo, della lingua italiana nonché di una o più lingue dell'U.E. scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, con esclusione della lingua madre del candidato.

Ciascun commissario dispone di sei punti di merito secondo quanto indicato nell'allegato 2. La valutazione risulta dalla somma aritmetica dei punti assegnati da ciascun commissario ed è espressa in trentesimi. Nel verbale della seduta deve essere riportata la votazione assegnata da ciascun commissario.

Titolo III. Attività formative

Art. 16. Il percorso formativo dei dottorandi segue, con la supervisione di un docente del Collegio, uno dei quattro *curricula* in cui è articolato il dottorato.

Art. 17. Per la realizzazione del proprio percorso formativo, i dottorandi partecipano alle tematiche di ricerca in cui è impegnato il supervisore.

Art. 18. I dottorandi hanno l'obbligo di partecipare a tutte le iniziative formative programmate.

Art. 19. Nei mesi di ottobre e di marzo di ogni anno accademico i dottorandi redigono una relazione scritta, controfirmata dal supervisore, sull'attività svolta, riferendone al Consiglio ristretto di dottorato.

Art. 20. L'attività didattica e tutoriale certificata svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

A tal fine, in sede di programmazione annuale il Dipartimento di Giurisprudenza determina, per i singoli componenti del Collegio dei docenti ad esso afferenti, il relativo impegno orario.

Art. 21. La mobilità dei dottorandi è assicurata dal Dipartimento di Giurisprudenza nei limiti dei fondi a tal fine impegnati.

Art. 22. Per quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i dottorandi possono partecipare ai gruppi ed ai progetti di ricerca delle Università, qualunque ne sia l'ente finanziatore. A tal fine, nei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni e per quanto rientri nell'ambito della competenza amministrativo-contabile del Dipartimento di Giurisprudenza, previa autorizzazione del Coordinatore i dottorandi possono essere inviati in missione per le finalità di cui all'art. 14, comma 5, del regolamento di Ateneo³, con rimborso delle spese effettivamente e personalmente sostenute documentate da imputarsi al Contributo di Ateneo per la Ricerca di cui sia titolare il supervisore stesso o ad altri fondi.

Ricorrendo i medesimi presupposti, la disposizione di cui al comma precedente si applica, per le finalità di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento di Ateneo applicabile *ratione temporis*⁴, anche ai dottorandi in «Diritto dei contratti» ed in «Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica» i cui supervisori afferiscano al Dipartimento di Giurisprudenza.

Titolo IV. Assicurazione Qualità

Art. 23. Il Consiglio ristretto di dottorato nomina, all'interno del Collegio dei docenti, un Responsabile per la Qualità del Dottorato di Ricerca con funzioni di indirizzo.

Art. 24. Il Consiglio ristretto di dottorato determina la composizione del Gruppo di Riesame periodico, costituito in via paritetica dal Coordinatore, da altri due docenti interni al Collegio e da tre dottorandi, individuati, salva diversa disponibilità, tra i primi tre classificati nella selezione di accesso.

Art. 25. Il Gruppo di Riesame redige, a conclusione di ciascun anno accademico, un Rapporto di Riesame che individua i punti di forza del dottorato e le necessarie azioni correttive da adottarsi nell'anno accademico successivo. Il Rapporto di Riesame è perfezionato con la condivisione del Collegio dei docenti deliberata a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Art. 26. Il Consiglio ristretto di dottorato propone la nomina di un comitato d'indirizzo con funzioni consultive, composto dal Coordinatore o da un suo delegato, da quattro docenti interni al Collegio e da quattro rappresentanti delle aree professionali d'interesse per il dottorato.

³ «I dottorandi possono svolgere parte della loro attività di ricerca e formazione presso i laboratori di università od enti, pubblici o privati, in Italia od all'estero, e partecipare a scuole e congressi su argomenti attinenti. Tali attività fuori sede non possono superare i 18 mesi complessivi e devono essere autorizzate dal Collegio, sentito il tutor».

⁴ «I dottorandi possono svolgere parte della loro attività di ricerca e formazione, presso i laboratori di università od enti, pubblici o privati, in Italia od all'estero, e partecipare a scuole e congressi su argomenti attinenti. Tali attività fuori sede non possono superare i 6 mesi in ciascun anno accademico e devono essere autorizzate dal Coordinatore. Nel caso di assenze continuative superiori ai 3 mesi è necessario un parere positivo del Collegio dei docenti».

